Convenzione
(da sottoporre a autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia)
tra
gli uffici giudiziari di Rovigo:
il Tribunale e l'ufficio del Giudice di Pace in persona del Presidente dott. Angelo Risi;
la Procura della Repubblica in persona del Procuratore dott. Carmelo Ruberto;
e
il Comune di Rovigo in persona del Sindaco prof. Edoardo Gaffeo

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- detta successione non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso ed il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti i corso, fatta salva la facoltà di recesso;
- il Parlamento italiano ha adottato le seguenti disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del D.L. 83/2015, convertito in legge 132/2015 successivamente modificato dall'art. 8,comma 3, lett.a) del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.

"Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1 commi 526 e seguenti della legge 23 dicembre 2014 n. 190, fino al 31 dicembre 2021, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria un precedenza svolte dal personale dei Comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il ministero della Giustizia e l'associazione nazionale dei Comuni italiani.
Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'art. 1, comma 527, della legge 243 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- il Ministero della Giustizia e l'ANCI hanno concluso in data 27 agosto 2015 la convenzione quadro di cui all'art. 21 quinquies D.L. 83/15 successivamente modificato dall'art. 8,comma 3, lett.a) del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183;
- nella convenzione quadro è chiarito cosa si debba intendere per attività di custodia, telefonia e riparazione e manutenzione ordinaria e cioè:

***Custodia**: servizi volti a garantire l'ordinaria sorveglianza degli immobili destinati ad utilizzo da parte degli uffici giudiziari, in particolare durante le ore di chiusura degli stessi ; i servizi di custodia delle chiavi e di apertura e chiusura dei medesimi immobili, di accoglienza degli utenti ed ospiti in ingresso ed accompagnamento alle operazioni di uscita, con eventuale rilascio e successivo ritiro di documento identificativo interno, nonché fornitura delle indicazioni generali necessarie per gli spostamenti interni; i servizi di ricezione e smistamento del posta in arrivo. Sono espressamente esclusi da tale dizione i servizi di sorveglianza armata e, comunque, volti ad assicurare la sicurezza degli uffici giudiziari;*
***Telefonia**: servizi di centralino – intesi come gestione delle chiamate in ingresso ed in uscita – e generale indirizzamento dei flussi telefonici, anche interni, degli uffici giudiziari. Sono espressamente esclusi da tale dizione tutti i servizi che riguardano la manutenzione ed il funzionamento tecnico degli impianti telefonici, rientranti nella voce "attività di riparazione e manutenzione ordinaria";*
***Riparazione e manutenzione ordinaria:** tutti i servizi di gestione, manutenzione edile e impiantistica e piccola riparazione riguardanti le sedi degli uffici giudiziari. Rientrano espressamente in questa dizione tutte le attività che comportino l'assunzione da parte del personale comunale di uno specifico ruolo tecnico od amministrativo in relazione a rapporti contrattuali con soggetti terzi instaurati allo scopo di assicurare lo svolgimento delle medesime attività di riparazione o manutentive.";*

- nella stessa convenzione quadro è chiarito cosa debba intendersi per personale dei comuni già distaccato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, e cioè:

il personale alle dirette dipendenze del Comune che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 e ss.mm.ii., svolgeva la propria attività lavorativa presso gli uffici giudiziari – in tutto od in parte, ed esclusivamente per i servizi sopra indicati – in forza di uno specifico provvedimento amministrativo dell'ente territoriale, comunque denominato e qualificato ed il personale alle dirette dipendenze del Comune che, anche indipendentemente da uno specifico provvedimento amministrativo dell'ente territoriale, alla data indicata, era già destinato – in tutto o in parte, ed esclusivamente per i servizi sopra indicati - a svolgere attività comportanti l'assunzione di uno specifico ruolo tecnico od amministrativo in relazione a rapporti contrattuali con soggetti terzi, instaurati allo scopo di assicurare lo svolgimento dei servizi sopra indicati. Tutte le attività sopra indicate possono ritenersi rientranti nell'oggetto della presente convenzione solo ed esclusivamente in quanto si tratti di servizi svolti direttamente dal personale comunale testé indicato, con espressa esclusione di qualsiasi ipotesi di affidamento da parte dell'Ente territoriale dei medesimi servizi a terzi, anche ove questi ultimi si avvalgano – – sulla base di qualsivoglia rapporto interno – di personale comunale;

- nella convenzione è previsto altresì cosa debba intendersi per "parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi" e cioè :

"gli oneri retributivi e i costi di gestione in relazione alle specifiche qualifiche di riferimento ed alle ore di attività svolte dal personale comunale in favore degli uffici giudiziari, per i servizi sopra indicati ed i criteri eventualmente anche forfettari, prefissati allo scopo di determinare il tempo impiegato per lo svolgimento dei servizi sopra indicati, in favore degli uffici giudiziari, da parte del personale comunale."

Ad integrazione delle disposizioni di cui sopra, in data 29 settembre 2016, il Comitato di Monitoraggio, costituito ai sensi dell'art. 6 della menzionata Convenzione Quadro ha proceduto alla sottoscrizione dell'accordo fra Ministero della Giustizia e ANCI riguardante la tabella di cui all'art. 3 comma 2 della medesima Convenzione.
L'intesa prevede che:

1. *i corrispettivi per i servizi svolti in favore degli uffici giudiziari da parte del personale comunale, in base alle convenzioni applicative del menzionato Accordo Quadro, siano quantificati, per ciascuna unità, adottando quale parametro il trattamento economico fondamentale annuo – ivi compresi gli oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza – spettante al personale del comparto Enti Locali, secondo le rispettive aree e qualifiche, come risultante dalle tabelle costituenti l'allegato 2 del provvedimento e che si allega alla presente convenzione di cui diventa parte integrante.*
2. *Nell'ipotesi in cui alla singola unità, per effetto di compensi accessori, ad eccezione di quelli riferiti a lavoro straordinario, venga corrisposto dall'ente locale un trattamento economico più elevato di quello sopra indicato nella convenzione applicativa dell'accordo quadro, potrà essere riconosciuta tale ulteriore componente della retribuzione, nella misura massima del 15% del trattamento economico fondamentale.*

Le premesse e l'intero contenuto della convenzione-quadro costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Le parti stabiliscono e convengono quanto segue.

Art. 1
Gli uffici giudiziari di Rovigo (Tribunale –anche per l'ufficio notifiche e protesti-, Procura della Repubblica e ufficio del Giudice di Pace) ed il Comune di Rovigo, in attuazione dell'art. 21 quinquies D.L. 83/15 convertito in legge 132/15, successivamente modificato dall'art. 8,comma 3, lett.a) del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183. concludono la presente convenzione avente ad oggetto le sole attività di custodia, fatta eccezione per il servizio di telefonia, così come descritto in premessa.

Art. 2
La durata della convenzione è pari all'anno solare 2021.

Art. 3
Per attività di custodia, ai fini della presente convenzione, deve intendersi quella necessaria a garantire l'ordinaria sorveglianza degli immobili destinati ad utilizzo da parte degli uffici giudiziari, in particolare durante le ore di chiusura degli stessi; i servizi di apertura e chiusura degli immobili, di accoglienza degli utenti ed ospiti in ingresso ed accompagnamento alle operazioni di uscita, con eventuale rilascio e successivo ritiro di documento identificativo interno, nonché fornitura delle indicazioni generali necessarie per gli spostamenti interni.
Tale attività è attualmente svolta da n. 1 unità di personale per la sede di Via Mazzini n. 18 (operatore servizi ausiliari cat A5 nelle ore di apertura degli uffici dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00).

Art. 4
Le attività di cui all'art. 3 sono indicate nel prospetto allegato alla presente convenzione **(all. 3)** che riporta i costi retributivi stimati per il periodo in esame (anno 2021) riferito alla medesima attività.

Art. 5
Al fine della determinazione del corrispettivo per i servizi, i parametri di riferimento risultano dalla Tabella dei compensi allegata **(all. 2)** di cui all'accordo sottoscritto in data 29/09/2016 dal Comitato di Monitoraggio dettagliato in premessa e che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 6
Secondo quanto previsto dall'art. 7 della convenzione quadro, si prevede che l'onere economico massimo derivante dalla presente convenzione, sia pari a **euro 26.392,93.**

Art. 7
Liquidazione dei corrispettivi: il Comune, successivamente alla scadenza del 31/12/2021, provvederà a trasmettere alla competente Conferenza Permanente il rendiconto delle attività svolte dal personale comunale in applicazione degli accordi stipulati in sede locale, nel rispetto della convenzione quadro e dei parametri di valutazione dei corrispettivi. Il Ministero della Giustizia provvederà al versamento in favore dell'ente territoriale interessato delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale, nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente.

Art. 8
La presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 della convenzione quadro, è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, previo parere della competente Conferenza Permanente. In mancanza di autorizzazione ministeriale, nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento dei corrispettivi dei servizi che siano stati comunque resi in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione.

Art. 9
La valutazione preliminare delle questioni attinenti alla interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione è svolta dalla Conferenza Permanente.

Art. 10
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle attinenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito di preliminare valutazione da parte della Conferenza permanente, saranno eventualmente deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato dalle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Ferrara, nei modi previsti dall'art. 810 c.p.c.

Art. 11
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alla norme contrattuali applicabili.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
e L'UFFICIO GIUDICE DI PACE
dott. Angelo Risi
(documento sottoscritto con firma digitale)

IL SINDACO
prof. Edoardo Gaffeo
(documento sottoscritto con firma digitale)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Carmelo Ruberto
(documento sottoscritto con firma digitale)

Allegati:
- All. 1 Convenzione Quadro
- All. 2 Convenzione Quadro – Tabella dei compensi
- All. 3 Tabella di calcolo onere massimo anno 2021 – Convenzione Uffici Giudiziari Rovigo / Comune di Rovigo.